

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
C. 1972 Governo.

Resoconto delle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

Emendamenti all'art. 29

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE

ART. 29.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

29. 37. Zeller, Brugger.

Sopprimerlo.

***29. 67.** Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Ruggeri, Formisano, Compagnon.

Sopprimerlo.

***29. 38.** Strizzolo.

Sopprimerlo.

***29. 47.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituirlo con il seguente.

Art. 29.

(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali).

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque fatti salvi il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.

2. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29 del presente decreto, valutati in 192 milioni di euro per l'anno 2008, 308 milioni di euro per l'anno 2009, 420 milioni di euro per l'anno 2010 e 190 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

29. 48. Baretta, Fluvi, Lulli, Marini, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colanino, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Gozi, Giachetti.

Sopprimere i commi da 1 a 6.

29. 53. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

29. 12. Romele.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma i con il seguente:* «1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;

b) *sopprimere i commi da 2 a 5.*

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29 del presente decreto, valutati in 188 milioni di euro per l'anno 2008, 267 milioni di euro per l'anno 2009, 327 milioni di euro per l'anno 2010 e 33 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

29. 58. Baretta, Fluvi, Ghizzoni, Lulli, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Misiani, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colanino, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma i con il seguente:* «1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque fatte salve le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui

all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le quali continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;

b) *sopprimere i commi da 6 a 11.*

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29 del presente decreto, valutati in 4,5 milioni di euro per l'anno 2008, 42 milioni di euro per l'anno 2009, 93 milioni di euro per l'anno 2010 e 158 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

29. 34. Baretta, Fluvi, Lulli, Mariani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colanino, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Gozi, Giachetti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque fatte salve le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le quali continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;

b) *sopprimere i commi da 6 a 11.*

29. 35. Baretta, Fluvi, Lulli, Mariani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colanino, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Gozi, Giachetti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque fatte salve le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le quali continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. All'articolo 1, commi 344- 347 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, le parole «55 per cento» sono sostituite da «36 per cento» ovunque ricorrano.»;

c) *sopprimere i commi da 7 a 11.*

29. 55. Froner.

Al comma 1, sopprimere dalle parole al credito di imposta fino alle parole 2006, n. 296, e, e sostituire le parole di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti di cui al comma 6.

29. 46. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sopprimere dalle parole al credito di imposta per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

29. 61. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ad eccezione delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente:

a) Al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole «e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;

b) sopprimere i commi da 6 a 11;

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al relativo onere, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2008 a 41,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 92,9 milioni di euro di relativo onere, per l'anno 2010 e a 157,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2008 a 124,05 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 278,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 472,2 milioni di euro per l'anno 2011.

29. 5. Contento, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ad eccezione delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente:

a) Al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole «e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;

b) sopprimere i commi da 6 a 11;

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al relativo onere, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2008 a 41,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 92,9 milioni di euro di relativo onere, per l'anno 2010 e a 157,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2008 a 124,05 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 278,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 472,2 milioni di euro per l'anno 2011.

29. 14. Saglia.

Al comma 1, sopprimere le parole: al credito d'imposta per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al relativo onere, pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2001, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo - al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto - pari a 1.125,6 milioni per l'anno 2008, a 1.600,8 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.962 milioni di euro per l'anno 2010 e a 196,2 milioni di euro per l'anno 2011.

29. 26. Ravetto.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da e alle detrazioni a di cui ai commi 2 e 3.

29. 57. Libè, Compagnon, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Ruggeri, Formisano.

Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le parole e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

Conseguentemente sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

29. 7. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

Conseguentemente, sopprimere.

29. 4. Stradella, Giudice, Lupi.

Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi da 6 a 11;

b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis Al relativo onere, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2008, 41,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 92,9 milioni di euro per l'anno 2010 e a 157,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2001, n.289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo - al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto - pari a 27 milioni per l'anno 2008, a 124,05 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 278,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 472,2 milioni di euro per l'anno 2011.

29.20. Ravetto.

Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.

***29.45.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.

***29.81.** Del Tenno.

Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.

6. Per gli interventi avviati dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti devono inviare preventivamente all'inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita comunicazione, secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, contenente tutti i dati relativi all'importo delle spese da sostenere.

7. Per gli interventi di cui al comma 6, la detrazione si applica, con riferimento a qualsiasi intervento realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ancorché locati a terzi, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate e sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19Jebbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.

8. A decorre dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti persone fisiche che effettuano interventi di cui all'articolo 1, commi 345 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e 286, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, senza conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Il medesimo beneficio è riconosciuto per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi 20, 22 e 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, secondo le relative modalità attuative indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche.».

***29. 56.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.

6. Per gli interventi avviati dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti devono inviare preventivamente all'inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita comunicazione, secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, contenente tutti i dati relativi all'importo delle spese da sostenere.

7. Per gli interventi di cui al comma 6, la detrazione si applica, con riferimento a qualsiasi intervento realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ancorché locati a terzi, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate e sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.

8. A decorre dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti persone fisiche che effettuano interventi di cui all'articolo 1, commi 345 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e 286, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, senza conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Il medesimo beneficio è

riconosciuto per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi 20, 22 e 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, secondo le relative modalità attuative indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche.».

***29. 3.** Stradella, Giudice, Lupi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 10.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

29. 11. Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* , e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

b) *al comma 6, sopprimere le parole:* , secondo le disposizioni del presente articolo;

c) *sopprimere i commi da 7 a 11.*

29. 1. Fallica, Giudice.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.

Conseguentemente, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

6. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2011»; al secondo periodo, la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2010».

7. Alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

29. 54. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Gozi, Giachetti, Garavini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

b) sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

6. Per gli interventi avviati dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti devono inviare preventivamente all'inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita comunicazione, secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, contenente tutti i dati relativi all'importo delle spese da sostenere.

7. Per gli interventi di cui al comma precedente, la detrazione si applica, con riferimento a qualsiasi intervento realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ancorché locati a terzi, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate e sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.

8. A decorrere dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti persone fisiche che effettuano interventi di cui all'articolo 1, commi 345 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi 20-24 e 286, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, senza conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Il medesimo beneficio è riconosciuto per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi 20, 22 e 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, secondo le relative modalità attuative indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche.

9. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi, si fa fronte mediante lo stanziamento di risorse pari a:

2009: - 82,7 milioni di euro;
2010: - 185,9 milioni di euro;
2011: - 314,8 milioni di euro.

29. 39. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

b) sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, commi da 20 a 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono

confermate soltanto fino al periodo d'imposta 2008, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.

7. Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 344, 345 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi da 20 a 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, avviati dal periodo d'imposta 2009 e realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, i benefici di cui all'articolo 1, commi 17, lettera a) e 19, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 70.000 euro per unità immobiliare, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.

8. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi, si fa fronte mediante lo stanziamento di risorse pari a:

2009: - 82,7 milioni di euro;
2010: - 185,9 milioni di euro;
2011: - 314,8 milioni di euro.

29. 40. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati i commi da 6 a 11 con i seguenti:

6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, commi da 20 a 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate soltanto fino al periodo d'imposta 2008, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.

7. Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 344, 345 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi da 20 a 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, avviati dal periodo d'imposta 2009 e realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, i benefici di cui all'articolo 1, commi 17, lettera a) e 19, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 70.000 euro per unità immobiliare, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.

8. Alle disposizioni sopraindicate si fa fronte mediante lo stanziamento di risorse pari a:

2009: - 82,7 milioni di euro (*);
2010: - 185,9 milioni di euro (*);

2011: - 314,8 milioni di euro (*).

29. 2. Stradella, Giudice, Lupi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

29. 85. Scarpetti, Froner, Fadda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *con le seguenti:* di cui all'articolo 1, commi 344 e 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.

Conseguentemente, al comma 6, le parole: commi da 344 a 347, *con le seguenti:* commi 344 e 346,.

29. 78. Scarpetti, Froner, Fadda.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 2 e 3 *con la seguente:* seguenti;

b) al comma 2 le parole: 375,2 *sono sostituite da:* 575,2;

c) al comma 7:

1) nel primo periodo, sostituire le parole: nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 *con le seguenti:* nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 *e, sopprimere le parole:* a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009,;

2) nel secondo periodo, sopprimere le parole: , entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza;

3) nel quarto periodo, sopprimere la parola: non e, *sostituire la parola:* 30 *con:* 60;

d) al comma 8 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *e, in fine, aggiungere il seguente periodo:* L'indicazione del numero delle rate non è richiesta per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali.;

e) sopprimere il comma 10;

f) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti d'imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.100 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 700 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2010 e 2011.

29. 87. Marinello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 2 e 3 con la seguente: seguenti;

b) al comma 7:

1) nel primo periodo, sostituire le parole: nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 con le seguenti: nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008;

2) nel secondo periodo, sopprimere le parole: , entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza;

3) nel quarto periodo, sopprimere la parola: non;

d) al comma 8 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'indicazione del numero delle rate non è richiesta per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali.;

e) sopprimere il comma 10;

f) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti d'imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 950 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

29. 86. Zorzato, Angelucci, Berardi, Bernardo, Conte, Del Tenno, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Jannone, Labocchetta, Leo, Milanese, Misuraca, Moffa, Pagano, Antonio Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Ventucci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Il tetto previsto dal presente comma non si applica altresì al credito d'imposta vantato dai venditori di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, a partire dal periodo d'imposta 2008».

1-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244,.

29. 36. Zeller, Brugger.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera b), sopprimere le parole: successiva a quello di cui alla lettera a);*

c) *al comma 3, sopprimere la lettera a).*

29. 41. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: avviate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente:

a) *sopprimere la lettera b) del comma 1;*

b) *sopprimere la lettera a) e b) del comma 3;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, lettera b) con le seguenti: di cui al comma 2, lettera a).*

d) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

29. 24. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta.

29. 59. De Micheli.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

b-bis) una percentuale pari al 10 per cento dello stanziamento annuo è dedicata in via preferenziale alle imprese con numero addetti dedicato a R&S superiore al 50 per cento del totale e costi di R&S superiori al 30 per cento del totale dei costi aziendali.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: l'ordine cronologico di arrivo, aggiungere le seguenti: e quanto previsto dal comma 2, lettera b-bis) del presente articolo.

29. 25. Della Vedova.

Sopprimere i commi da 6 a 11.

***29. 71.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci.

Sopprimere i commi da 6 a 11.

***29. 84.** Scarpetti, Froner, Fadda.

Sopprimere i commi da 6 a 10.

29. 13. Romele.

Sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

6. A decorrere dall'anno 2009, le detrazioni di cui all'articolo 1 commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1 comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte al 45 per cento.

6-bis. Al comma 346 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «tre quote annuali» sono sostituite con le parole: «cinque quote annuali».

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e *6-bis*, valutati, per gli anni 2009-2011, in 350 milioni di euro in ragione d'anno si provvede quanto a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, 185,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo delle maggiori entrate del presente decreto-legge. Quanto a 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 163,3 milioni di euro per il 2010 e 35,2 milioni di euro mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo.

6-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

29. 6. Zorzato.

Sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

6. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, le detrazioni di cui all'articolo 1 commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1 comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte al 45 per cento.

6-bis. Al comma 346 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «tre quote annuali» sono sostituite con le parole: «cinque quote annuali».

29. 27. Pagano, Di Caterina, Leo, Marinello, Germanà.

Al comma 6, dopo le parole: sono confermate aggiungere le seguenti: ed estese anche alle spese sostenute per l'acquisto di mobili certificati, realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione,.

29. 66. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Volpi, Caparini, Vanalli, Nicola Molteni, Rivolta, Bragantini.

Al comma 6, dopo le parole: dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per la percentuale dell'agevolazione che dal 1° gennaio 2009 è ridotta al 44 per cento.

29. 74. Bragantini, Fugatti, Bitonci.

Al comma 6, sostituire le parole: secondo le disposizioni del presente articolo con le parole: per gli anni 2009 e 2010.

29. 15. Lupi, Vignali, Toccafondi, Pagano.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 24 lettera c) della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».

29. 49. Marinello.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

«344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

29. 62. Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

«345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuenti, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

29. 63. Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 346 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

«346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuenti, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

29. 64. Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

«347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

29. 65. Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire i commi da 7 a 11 con il seguente:

7. Alla copertura degli eventuali oneri di cui al comma 6, in misura superiore allo stanziamento relativo all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge 296/2006, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

29. 50. Vannucci.

Sostituire i commi da 7 a 11 con i seguenti:

7. Nel caso in cui le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, siano superiori alle previsioni di bilancio per l'anno 2008 ed ai limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011, il relativo onere è ripartito tra le utenze elettriche per uso domestico, nell'ambito della componente tariffaria A3, utilizzando il meccanismo stabilito con la Delibera del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n.6 (CIP6).

7-bis. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro il 31 luglio di ciascun anno alla valutazione, degli eventuali maggiori oneri, comunicando all'Autorità per l'energia

elettrica ed il gas l'entità degli oneri da trasferire, per la successiva traslazione sulle utenze elettriche per uso domestico.

29. 19. Marinello.

Al comma 7, sostituire le parole da: per le spese sostenute *sino a* per l'anno 2011 *con le seguenti:* Per le spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti inviano alla agenzie delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente:

a) *al comma 8, sostituire le parole:* entro trenta giorni *con le seguenti:* entro sei mesi.

b) *sostituire il comma 9, con il seguente:*

9. Per le spese sostenute nei due periodi di imposta, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

c) *al comma 10, sostituire la parola:* 2008 *con la seguente:* 2009.

29. 16. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannoccone, Lombardo, Sardelli.

Al comma 7, sostituire le parole: Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 *con le seguenti:* Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008.

29. 17. Pagano, Di Caterina, Leo, Marinello, Germanà.

Al comma 7, primo periodo e al comma 9 sostituire le parole: spese sostenute *con le seguenti:* spese preventivate.

Conseguentemente:

a) *al comma 7 aggiungere infine il seguente periodo:* L'inoltro del modello di cui al comma 8 vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione della detrazione;

b) *aggiungere infine il seguente comma:*

11-bis. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

29. 28. Zeller, Brugger.

Al comma 7, sostituire le parole: sostenute *con le seguenti:* da sostenere.

29. 29. Zeller, Brugger.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 *con le seguenti:* 31 dicembre 2008 *e sopprimere le parole:* a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

29. 68. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci.

Ai commi 7 e 11, sostituire ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2007, con le seguenti: 31 dicembre 2008.

Conseguentemente dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 6 a 11, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n.7/1981 e Legge 49/1987;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

29. 52. Vannucci.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per le spese sostenute nei periodi di imposta di cui al comma 7, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

b) sopprimere il comma 10.

29. 42. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti parole: «31 dicembre 2008» e sostituire le parole: «82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per 314,8 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «185,9 milioni di euro per l'anno 2010, a 314,8 milioni di euro per l'anno 2011, e 442 milioni di euro per l'anno 2012»; inoltre nell'ultimo periodo le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle parole: «60 giorni»;

b) al comma 9, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sostituire le parole: «nei due periodi» con le seguenti: «nei tre periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008»;

29. 60. Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Ruggeri, Formisano.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2008 e sostituire le parole: 82,7, 85,9, 314,8 con le seguenti: 142,7, 226, 344,8.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per le spese sostenute nei periodi di imposta di cui al comma 7, l'istanza è presentata a decorrere dal V giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

b) sopprimere il comma 10.

c) all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 7, articolo 29, del presente decreto, il comma 3-*quater*, dell'articolo 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

29. 43. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, sostituire le parole: 2007 con le seguenti: 2008.

a) al comma 9, primo periodo e secondo periodo, sostituire le parole: nei due periodi d'imposta successivi con le seguenti: nei tre periodi d'imposta successivi;

b) aggiungere infine il seguente periodo: All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

29. 30. Zeller, Brugger.

Al comma 7, primo periodo sopprimere le parole: complessivi.

29. 32. Zeller, Brugger.

Al comma 7 sostituire le parole: 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010 , e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 112,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 215,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 344,8 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente all'articolo 35 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 29, comma 7 si provvede ai sensi dei comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 , la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua.

29. 18. Sposetti.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: esamina aggiungere le seguenti: e accoglie.

29. 31. Zeller, Brugger.

Al comma 7, sostituire il terzo è il quarto periodo: La mancata fruizione della detrazione e subordinata alla ricezione del diniego da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia stessa.

29. 69. Simonetti, Fugatti, Bitonci, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti, Bitonci.

Al comma 7, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: L'assenso dell'Agenzia delle entrate alla fruizione della detrazione si intende fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia stessa.

29. 70. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il terzo periodo;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «non fornito» con la seguente: «fornito».

29. 33. Baretta, Fluvi, Lulli, Mariani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchino, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Lenzi, Gozi, Giachetti, Garavini.

Al comma 7, sostituire le parole: subordinata alla ricezione dell'assenso *con le seguenti:* subordinata all'assenso, *e le parole:* si intende non fornito, con le seguenti: si intende fornito.

29. 44. Barbato Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 10, sostituire le parole: per le spese sostenute nell'anno 2008 *con le seguenti:* per le spese sostenute negli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono redatti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

29. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 9, primo e secondo periodo sostituire le parole: sostenute *con le seguenti:* da sostenere.

29. 22. Zeller, Brugger.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: dal 1° giugno e fino al 31 dicembre *con le seguenti:* dal 1° gennaio al 30 giugno.

29. 21. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo le parole: pari complessivamente a *aggiungere le seguenti:* 4,5 milioni di euro, per l'anno 2008,.

29. 23. Baretta, Fluvi, Lulli, Mariani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchino, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Lenzi, Gozi, Giachetti, Garavini.

Al comma 10 dopo la parole: persone fisiche *aggiungere le seguenti:* o persone giuridiche.

29. 72. Simonetti, Bragantin.

Al comma 10, sopprimere le parole: sino a un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile.

Conseguentemente dopo il comma 11, aggiungere il seguente: stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono redatti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

29. 10. Zeller, Brugger.

Al comma 10, sostituire le parole: da ripartire in 10 rate annuali di pari importo *con le seguenti:* da ripartire, a scelta del contribuente, in 3 o 10 rate annuali di pari importo.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
29. 8. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli importi relativi a fatture emesse entro la data del 31 dicembre 2008.

29. 73. Bragantini, Simonetti.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori autorizzati con permesso di costruire o dichiarati con dichiarazione di inizio attività entro la data del 31 dicembre 2008.

29. 75. Bragantini, Simonetti, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Le disposizioni previste ai commi da 6 a 11 non si applicano alle spese sostenute per interventi eseguiti sulla base di concessione edilizia o di denuncia di inizio attività (DIA) rilasciate entro il 31 dicembre 2008.

11-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 11-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n.7/1981 e Legge 49/1987;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

29. 51. Vannucci.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

11-bis. Il Governo promuove con atti non regolamentari la semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici, con particolare riferimento allo snellimento della certificazione energetica ed alla promozione anche attraverso agevolazioni fiscali di accordi territoriali tra il sistema bancario, il settore industriale dei produttori di componenti e sistemi per gli impianti termici, le regioni, le province e i comuni, finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali per il rinnovo e l'efficientamento del parco degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni. Gli accordi potranno prevedere programmi di credito a tasso minimo in parte scontato dal sistema bancario e in parte remunerato da appositi fondi istituiti su base volontaria dai produttori di componenti e sistemi per impianti termici, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti con propri stanziamenti dalle Regioni, dalle province o dai comuni.

29. 77. Scarpetti, Froner, Fadda.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007».

29. 76. Gidoni, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(*Semplificazione procedure*).

All'articolo 1, comma 24, lettera c) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».

29. 01. Scarpetti, Froner, Fadda.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.
(*Ulteriori incentivi fiscali*).

1. Nell'ambito di un programma sperimentale della durata di un anno e nel limite massimo di spesa annua pari a 20 milioni di euro, la detrazione fiscale relativa agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, spetta anche per le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati, realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La predetta detrazione compete per le spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 2.600 euro nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

29. 02. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Volpi, Caparini, Vanalli, Nicola Molteni, Rivolta, Bragantini.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(*Ulteriori incentivi fiscali*).

1. La detrazione fiscale relativa agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, spetta anche per le spese sostenute da coppie legalmente coniugate alla data di presentazione della domanda o che contraggono matrimonio entro 18 mesi da tale data, composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili, destinati all'arredo di unità immobiliari da ristrutturare e adibire ad abitazione principale. La predetta detrazione compete per le spese sostenute sino ad un importo massimo pari al 10 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la ristrutturazione.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.»

29. 03. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Volpi, Caparini, Vanalli, Nicola Molteni, Rivolta, Bragantini.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese l'accesso al credito è favorito, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per i cittadini privati, l'accesso al credito per gli interventi di cui al comma 1 è consentito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

3. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente.

4. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

29. 019. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Formisano, Ruggeri.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Accesso al credito per investimenti per interventi di efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili).

1. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese l'accesso al credito è favorito, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per i cittadini privati, l'accesso al credito per gli interventi di cui al comma 1 è consentito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

3. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

29. 05. Lulli, Colaninno, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Modifiche al credito di imposta per aggregazioni professionali).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 70 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «due» e le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0 per cento»;

b) al comma 71, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, secondo il criterio di competenza»;

c) al comma 72 la parola «spettante» è sostituita dalla seguente: «spetta» e le parole «non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale», sono sostituite dalle seguenti: «L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono le proprie partite IVA individuali ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. Spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale.

d) al comma 73 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti;

e) al comma 75 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo cause come decesso del professionista, raggiungimento dell'età pensionabile, malattie e/o infortuni di invalidità temporanea o permanente.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

29.06. Mantini.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Credito di imposta per acquisto PC da parte di professionisti).

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, ai professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano *personal computer*, sistemi *hardware* e *software* nuovi, dotati di apposita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, superare l'importo di 5 mila euro annui.

Conseguentemente all'articolo 32 sopprimere il comma 4.

29.07. Mantini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. Per l'effettuazione di investimenti in nuove tecnologie per l'applicazione di moderni sistemi e dispositivi di sicurezza, compresi quelli individuali di tutela e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (DPI), ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, è concessa una detrazione di imposta pari al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dalle imprese negli anni 2009 e 2010.

2. Per l'attuazione del comma 1 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, fermi restando i limiti di spesa complessivi stabiliti nel medesimo fondo.

3. All'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera *e*) del punto 2.1.2, aggiungere la seguente lettera:

e-bis) l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

4. All'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera *b*) del punto 4.1.1. è sostituita dalla seguente:

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC.

5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

29. 021. Stradella, Lupi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Fiscalità di sviluppo).

1. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011».

2. Le misure delle agevolazioni fiscali attraverso il meccanismo del credito d'imposta sono previsti per il triennio 2009-2011 in ragione rispettivamente di 347 milioni euro, 550 milioni euro, 402 milioni di euro.

3. Le misure agevolative sono riconosciute in forma di fiscalità di sviluppo a favore di quelle aree caratterizzate dal decollo di un avanzato programma industriale-commerciale.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni, e le province autonome di Trento o Bolzano, sono definite le modalità, per l'individuazione, all'interno delle Regioni di cui al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, delle aree alle quali attribuire con priorità i benefici fiscali, allo scopo di sostenere il livello ammodernamento dei beni strumentali.

29. 010. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate)* - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno «de minimis» né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate.

29. 04. D'Antoni, Boccia, Capodicasa, Cesare Marini, Ria, Bellanova, Vico, Oliverio.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1).

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, e può essere fatto valere ai fini dell'Iva, dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate previa prenotazione per via telematica.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.

29. 011. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannoccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1).

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo corrispettivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo I che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e

periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, e può essere fatto valere ai fini dell'IVA dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle carriere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate previa prenotazione per via telematica.

5. Al fine di compensare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione di cui ai commi precedenti, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2009, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.

29. 08. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannoccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per investimenti).

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive con sede legale ed amministrativa ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *e)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo. Sono escluse dal beneficio le imprese che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 realizzano un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati all'ammodernamento degli impianti e finalizzati a garantire una maggiore competitività delle imprese sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle

medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

6. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

8. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che

deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

9. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.

29. 017. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannoccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per nuove imprese).

1. Ai giovani o ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo. 2.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2011 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, la fruizione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.

29. 018. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Detrazioni a sostegno della famiglia).

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico».

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

29. 09. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa).

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende un numero pari o superiore a quattro figli, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

29. 015. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa).

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende un numero pari o superiore a quattro figli, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

29. 016. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa).

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende almeno un figlio fiscalmente a carico, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; *b*) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»; *c*) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

29. 014. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa).

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende almeno un figlio minore, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; *b*) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»; *c*) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

29. 013. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa).

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo

familiare con componenti non autosufficienti, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; *b)* le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»; *c)* le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

29. 012. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannoccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 29.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinati dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

29. 47. *(Nuova formulazione)* Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le seguenti: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinati dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

29. 45. *(Nuova formulazione)* Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, sopprimere la lettera a) e, alla lettera b), sopprimere le parole: successiva a quello di cui alla lettera a).

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinati dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

29. 41. *(Nuova formulazione)* Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per le spese sostenute nei periodi di imposta di cui al comma 7, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.;

b) sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

1-ter Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinati dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2008.

29. 42. (Nuova formulazione) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2008 e sostituire le parole: 82,7, 185,9, 314,8 con le seguenti: 142,7, 226, 344,8.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per le spese sostenute nei periodi di imposta di cui al comma 7, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.;

b) sopprimere il comma 10;

c) all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

1-ter Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinati dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni per l'anno 2010.

29. 43. (Nuova formulazione) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo le parole: pari complessivamente a aggiungere le seguenti: 4,5 milioni di euro, per l'anno 2008 cui si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e.

29. 23. (Nuova formulazione) Baretta, Fluvi, Lulli, Mariani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchino, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Lenzi, Gozi, Giachetti, Garavini.